

N. R.G. 2022/9793



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera  
circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9793/2022 promossa da:

**C** **in proprio**, insieme a **C**  
**STACCIARINI ABDALA in proprio e** nell'esercizio della potestà genitoriale sul figlio  
minore **M** **e T** **in**  
**proprio e** nell'esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore **S**  
, con l'avv. S

RICORRENTI

contro

**MINISTERO DELL' INTERNO, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,**

RESISTENTE CONTUMACE

**PUBBLICO MINISTERO**

INTERVENIENTE NECESSARIO

Il Giudice dott. N ,  
a scioglimento della riserva assunta in data ottobre 2023 ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

1.

I ricorrenti

**C** , nato il , in Brasile, ivi residente in  
Via n. ;

**C** , nata il , in Brasile, in  
proprio ed in qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio  
minore , nato il , in Brasile, entrambi  
residenti in Via n. ;

**T** , nata il , in Brasile, in proprio ed in  
qualità di rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore  
**S** , nata il , in Brasile, entrambe residenti in  
Via n. ;

hanno dedotto d'essere discendenti in linea diretta di:

**G** nato il nel Comune di

2.

I medesimi hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana essendo la  
stessa stata trasmessa *jure sanguinis*, rilevando d'avere adito preliminarmente  
l'amministrazione convenuta, presentando formale richiesta di riconoscimento della



cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (come provato dalla ricevuta della comunicazione telematica inviata al Consolato di San Paolo, contenente la menzionata domanda, cfr. doc. 21 ricorrente), senza tuttavia la concreta possibilità di ottenere congrua e tempestiva risposta, atteso che dalle informazioni desumibili dalla pagina *web* del Consolato Generale d'Italia a San Paolo, si ricava che l'Amministrazione ha provveduto a comunicare la convocazione per coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza nel 2015 (cfr. doc. 22 ricorrente) sicché è previsto un tempo di attesa per i richiedenti non inferiore a dieci anni.

All'udienza del settembre 2022, attesa la regolarità e tempestività della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente e, disposto un rinvio ex art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione.

### 3.

Sono pacifiche la competenza territoriale del Tribunale adito (cfr. l'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «*Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani*»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 *cit*, secondo il quale «*salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica*»).

La procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica, sicché è stata dichiarata la contumacia della resistente.

L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «*in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace*») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.

### 4.

Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per cui «*la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento ininterrotto della linea di trasmissione*» (Corte di cassazione Sez. U,



Sentenza n. 25317 del 2022, per cui «secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva»).

#### 4.1.

Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti e dei loro figli dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza *iure sanguinis*.

#### 4.2.

Non assume rilevanza alcuna la circostanza che l'avo sia nato prima della costituzione del Regno D'Italia infatti tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana anche se successivamente emigrato all'estero in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i "regnicoli" a cui si riferiva l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo 1 del Codice Civile del 1865.

#### 4.3

Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. *grande naturalizzazione* del 1880, la quale come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.

A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».

Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».

La Corte di cassazione ha dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. *grande naturalizzazione* degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione *iure sanguinis* ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato



*all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilito all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).*

4.

Le domande devono essere accolte.

5.

Attesa la novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,

**ACCERTA la cittadinanza italiana di**

- C , nato il , in Brasile, ivi residente  
in Via n. ;

-C , nata il , in Brasile,

-M , nato il , in Brasile, entrambi  
residenti in Via n. ;

-T , nata il , in Brasile

-S , nata il , in Brasile, entrambe  
residenti in Via n. ;

DISPONE che l'Ufficiale di stato civile competente esegua gli adempimenti conseguenti;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Si comunichi.

, novembre 2023

Il GOP

N

